

Sentenza: n. 193 del 5 Giugno 2007;

Materia: finanza pubblica e sanità;

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: principi fondamentali in materia coordinamento finanza pubblica; art. 117 comma terzo della Costituzione;

Ricorrente: Regione Emilia Romagna;

Oggetto: legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006) discussione limitata all'art. 1, comma 277;

Esito: inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 277, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in riferimento alla "autonomia politica" e alla "dignità politica degli organi elettivi della Regione"; non fondata la questione di legittimità dell'art. 1, comma 277, della legge sopra citata in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Estensore nota: Panfilia di Giovine.

Con la decisione n. 193/2007 la Consulta, non ha accolto la questione di legittimità sollevata dalla Regione Emilia Romagna in riferimento all'art. 1, comma 277, della legge n. 266 del 2005, il quale prevede che alla mancata adozione, entro il 31 Maggio dell'anno 2006, dei provvedimenti previsti dall'art. 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 ad opera del presidente della regione, in veste di commissario ad acta, per il ripianamento del disavanzo sanitario Regionale, consegua la automatica maggiorazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive, nella misura massima prevista dalla legislazione vigente, ed il venir meno dei poteri in materia del commissario.

Secondo la Corte l'intervento automatico dello Stato che alza le aliquote di addizionale regionale all'Irpef e all'Irap nelle Regioni che superano gli equilibri della spesa sanitaria non rappresenta un'invasione di campo del legislatore statale nelle materie di competenza regionale, infatti la materia non è di tipo concorrente, come indicata dalla ricorrente, "bensì di competenza esclusiva statale in materia di sistema tributario dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione."

Afferma, inoltre, la Corte che "l'autonomia legislativa concorrente delle Regioni nel settore della tutela della salute ed in particolare nell'ambito

della gestione del servizio sanitario può incontrare limiti alla luce degli obiettivi della finanza pubblica e del contenimento della spesa (sentenze n. 98/2007 e n. 36/2005)", ed essendo il federalismo fiscale ancora inattuato, sia l'addizionale Irpef sia l'Irap mantengono natura erariale (sentenze n. 381/2004 per l'Irpef e n. 155 per l'Irap).

Né tanto meno, ritiene la suprema Corte, si può sostenere con la ricorrente che la norma impugnata non pone principi, ma regole autoapplicative e leda l'autonomia e la stessa dignità politica degli organi elettivi della Regione, perché le Regioni hanno l'obbligo di provvedere alla copertura dei deficit sanitari e l'intervento dello Stato scatta solo dopo " una persistente inerzia degli organi regionali".